PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI

Art. 3

La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva.

Versione in vigore dal 13 luglio 1952, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari
Estremi	Legge 11 luglio 1952, n. 765
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-vigenti-disposizioni-di-legge-in-materia-di-contratti-1952/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it